

# **REGOLAMENTO ORGANICO DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE DELLA CITTA' DI LOCARNO**

## **Art. 1 Principi generali**

**1**Le Aziende municipalizzate del Comune di Locarno costituiscono delle aziende speciali, distinte dall'amministrazione ordinaria del Comune.

**2**Esse sono ordinate e amministrare in conformità della legge del 12 dicembre 1907 sulla municipalizzazione dei servizi pubblici e del presente Regolamento organico.

## **Art. 2 Organi delle Aziende**

Gli organi delle Aziende sono:

- Il Consiglio comunale;
- Il Municipio;
- La Commissione amministratrice;
- La Commissione di revisione;
- La Direzione.

## **Art. 3<sup>1</sup> Del Consiglio comunale**

**1**Il Consiglio comunale:

- a) adotta il preventivo;
- b) adotta il consuntivo;
- c) accorda i crediti supplementari a richiesta del Municipio;
- d) nomina la Commissione di revisione;
- e) stabilisce gli emolumenti del direttore e degli impiegati nello speciale regolamento organico per i dipendenti del Comune e delle Aziende municipalizzate;
- f) adotta il Regolamento organico delle Aziende e le sue modificazioni;
- g) autorizza il Municipio a stare in causa, a transigere e a compromettere fermo il disposto dell'art. 13 § 2 della legge del 12 dicembre 1907;
- h) approva i regolamenti.

**2**Le deliberazioni del Consiglio comunale di cui al presente articolo sono prese a semplice maggioranza.

## **Art. 4<sup>1</sup> Del Municipio**

Il Municipio:

- a) rappresenta le Aziende di fronte ai terzi e in giudizio per gli oggetti delle Aziende stesse;
- b) presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo annuale delle aziende e le domande per i crediti supplementari;

- c) nomina la Commissione amministratrice e ne designa il presidente;
- d) nomina, per concorso, gli impiegati, sentito il preavviso della Commissione amministratrice;
- e) stabilisce i regolamenti interni delle singole aziende, approva le tariffe per i servizi e le prestazioni fornite e le tasse di utilizzazione e gli altri regolamenti speciali;
- f) procede alla delibera delle opere e delle forniture per l'esercizio delle Aziende.

### **Art. 5** **Della Commissione amministratrice**

**1**Le Aziende municipalizzate sono affidate ad una Commissione amministratrice, di 9 membri, che dipende interamente dal Municipio, al quale compete anche la responsabilità civile dell'Azienda. Il Municipio provvede a nominarla ad ogni periodo quadriennale, secondo il sistema del voto limitato.

**2**Nella nomina della Commissione ogni municipale non potrà votare per un numero superiore ai due terzi dei membri da eleggere.  
Le nomine fatte durante il quadriennio saranno durature fino alla scadenza dello stesso.

**3**Possono far parte della Commissione tutti coloro che abbiano i requisiti per essere municipali e non siano impiegati o parenti di impiegati dell'Azienda nei gradi previsti dalla Legge Organica Comunale.

**4**In ogni caso almeno un membro del Municipio dovrà far parte della Commissione.

**5**Il presidente della Commissione viene designato dal Municipio.  
La Commissione nomina nel suo seno un vice-presidente.

**6**La Commissione amministratrice ha le attribuzioni che non sono specialmente riservate dal presente regolamento agli altri organi delle Aziende segnatamente:

- a) il controllo dell'andamento tecnico, contabile, finanziario e amministrativo delle Aziende;
- b) l'esecuzione delle risoluzioni municipali concernenti le Aziende;
- c) le proposte per la nomina degli impiegati;
- d) le proposte per la delibera degli appalti;
- e) le proposte in merito all'eventuale estensione o riduzione del servizio;
- f) le proposte circa le modificazioni ai regolamenti, alle tasse o tariffe;
- g) le proposte circa l'impiego degli utili.

**7**Di tutte le deliberazioni la Commissione tiene un verbale. Il segretario delle Aziende funziona da segretario della Commissione.

**8**I direttori devono assistere alle sedute della Commissione.  
La Commissione viene convocata dal presidente o su invito del Municipio.

**9**Per la validità delle deliberazioni si richiede l'intervento alla seduta della maggioranza dei suoi membri.  
Le deliberazioni saranno prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità decide in voto del presidente.  
La Commissione terrà, in via ordinaria, almeno una seduta ogni mese.

**10**I membri della Commissione amministratrice ricevono un'indennità per ogni seduta.

**Art. 6<sup>1</sup>**  
**Della Commissione di revisione**

**1**La Commissione di revisione è composta di tre membri e di due supplenti per ogni Azienda, nominati ogni anno dal Consiglio comunale nel proprio seno, nella sessione autunnale, con il sistema di voto limitato.

**2**La Commissione di revisione ha diritto di esigere, in ogni tempo, la produzione dei libri e dei documenti giustificativi e di verificare lo stato della cassa.

**3**Gli attributi, gli obblighi e le responsabilità della Commissione di revisione sono, in genere, quelli previsti dal Codice delle obbligazioni.

**4**I membri e i supplenti della Commissione di revisione che partecipano in modo effettivo alle operazioni di revisione dei conti ricevono l'indennità stabilita dal regolamento comunale.

**Art. 7<sup>1</sup>**  
**Personale delle Aziende**

**1**Il personale ordinario delle Aziende è assunto dal Municipio in base alle condizioni del Regolamento organico per i dipendenti del Comune e delle Aziende municipalizzate.

**2**A ogni categoria di impiegati il Municipio, su proposta della Commissione amministratrice, fisserà l'organigramma, il capitolato d'oneri, le prestazioni, l'orario di servizio.

**Art. 8<sup>1</sup>**  
**Autonomia finanziaria**

**1**Le Aziende devono essere finanziariamente autosufficienti.

**2**Il finanziamento avviene tramite i seguenti mezzi:

- a) tasse di utilizzazione;
- b) tasse di allacciamento;
- c) fatturazione di prestazioni speciali;
- d) sussidi e contributi;
- e) altre prestazioni di terzi.

**Art. 9<sup>2</sup>**  
**Tasse**

**1**Le tasse di utilizzazione e di allacciamento devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

**2**Il debitore delle tasse previste dagli art. 9a) - 9f) è il proprietario del fondo, rispettivamente colui che era autorizzato ad edificare lo stabile o l'impianto allacciato in virtù di un diritto reale o di un contratto.

**3**Le tariffe per le prestazioni fornite e le tasse di utilizzazione sono stabilite dal Municipio tramite ordinanza a norma dell'art. 192 LOC.

**Art. 9a)<sup>2</sup>**  
**Tassa d'allacciamento**

La facoltà di allacciarsi alla rete di distribuzione dell'acquedotto è subordinata al pagamento della tassa di allacciamento. Essa è richiesta per le nuove costruzioni, come pure per ogni ampliamento, ristrutturazione e riattamento di stabili o strutture preesistenti.

La tassa di allacciamento è calcolata in base al volume della costruzione secondo le norme SIA e varia tra fr. 0.55/m<sup>3</sup> e fr. 2.--/m<sup>3</sup>, ritenuto un minimo di fr. 100.--.

In caso di manifesta divergenza tra la tassa calcolata e l'intensità dell'uso degli impianti, il Municipio può aumentare o diminuire proporzionalmente l'importo della stessa.

**Art. 9b)<sup>2</sup>**  
**Tassa base**

<sup>1</sup>La tassa base è stabilita come segue:

- cucina	da fr. 15.-- a	fr. 30.-- all'anno
- camera da bagno con WC, ecc.	da fr. 15.-- a	fr. 30.-- all'anno
- servizi igienici separati (smaltitoi, vaschette, docce, ecc.)	da fr. 12.-- a	fr. 30.-- all'anno
- per ogni altro locale	da fr. 9.-- a	fr. 18.-- all'anno
- per locali spaziosi: per ogni 30 m <sup>2</sup> o frazione superiore a 5 m <sup>2</sup>	da fr. 9.-- a	fr. 18.-- all'anno

In genere sono esenti da tassa i locali che misurano meno di 5 m<sup>2</sup>, purché non vi siano rubinetti.

- per ogni lavatoio o lavatrice installata	da fr. 15.-- a	fr. 30.-- all'anno
inoltre per ogni appartamento una tassa supplementare	da fr. 3.-- a	fr. 6.-- all'anno
- lavatrici in lavanderie commerciali per kg di capacità	da fr. 7.50 a	fr. 15.-- all'anno
- lavatrici in alberghi e pensioni, per kg di capacità	da fr. 4.50 a	fr. 9.-- all'anno
- lavatrici in istituti, ospedali, case di cura per kg di capacità	da fr. 3.-- a	fr. 6.-- all'anno
- tassa minima per lavatrice in lavanderie commerciali, alberghi, pensioni, istituti, ospedali e case di cura	da fr. 75.-- a	fr. 150.-- all'anno
- autorimessa singola	da fr. 9.-- a	fr. 18.-- all'anno
- autorimessa in comune:		
per il primo posto	da fr. 9.-- a	fr. 18.-- all'anno
per ogni ulteriore posto	da fr. 4.50 a	fr. 9.-- all'anno
- piscine: per ogni m <sup>3</sup> di capienza della vasca	da fr. 4.50 a	fr. 9.-- all'anno
tassa minima per piscina	da fr. 45.-- a	fr. 90.-- all'anno
- rubinetto esterno	da fr. 30.-- a	fr. 60.-- all'anno

- stalle: per ogni posto di bestiame grosso	da fr. 9.-- a	fr. 18.-- all'anno
- terreni annessi a fabbricati: fino a superfici di 1000 m2 per ogni 100 m2 o frazione, anche se non esistono installazioni di acqua	da fr. 12.-- a	fr. 24.-- all'anno
per la superficie eccedente i 1000 m2, ogni 100 m2 o frazione	da fr. 6.-- a	fr. 12.-- all'anno
- terreni non annessi a fabbricati: per il primo rubinetto	da fr. 45.-- a	fr. 90.-- all'anno
per ogni ulteriore rubinetto	da fr. 30.-- a	fr. 60.-- all'anno
- zone di montagna: primo rubinetto	da fr. 90.-- a	fr. 180.-- all'anno
per ogni ulteriore rubinetto	da fr. 22.50 a	fr. 45.-- all'anno
- servizio pubblico e/o antincendio: fontana a forfait	da fr. 472.50 a	fr. 945.-- all'anno
fornata ornamentale: tassa da stabilire per ogni caso in base al consumo		
- WC e smaltitoio a forfait	da fr. 472.50 a	fr. 945.-- all'anno
- spruzzatori automatici (Sprinkler) cadauno a forfait	da fr. 1.50 a	fr. 3.-- all'anno
idrante a forfait	da fr. 127.50 a	fr. 255.-- all'anno
rubinetto a forfait	da fr. 45.-- a	fr. 90.-- all'anno

<sup>2</sup>La tassa base minima in ogni caso è compresa tra un minimo di Fr. 45.-- e un massimo di Fr. 90.-- all'anno, rispettivamente tra un minimo di Fr. 90.-- e un massimo di Fr. 180.-- per la zona di montagna.

**Art. 9c)<sup>2</sup>**  
**Tassa di consumo**

L'intero consumo di acqua, misurato a contatore, è calcolato tra un minimo di Fr. 0.60 al m<sup>3</sup> e un massimo di Fr. 2.-- al m<sup>3</sup>.

**Art. 9d)<sup>2</sup>**  
**Forniture particolari**

Per uso temporaneo

- per costruzioni edili: ogni m<sup>3</sup> di volume del fabbricato (norme SIA) costruito secondo il sistema tradizionale da fr. 0.42 a fr. 2.-- m<sup>3</sup>
- per altri usi temporanei viene stabilita una tassa proporzionata.

In caso di fornitura a contatore l'acqua è fatturata da fr. 1.-- a fr. 5.-- m<sup>3</sup>

In caso di manifesta divergenza tra la tassa calcolata e l'intensità dell'uso degli impianti, il Municipio può aumentare o diminuire proporzionalmente l'importo della stessa.

**Art. 9e)<sup>2</sup>**  
**Noleggjo contatori**

I contatori sono di proprietà dell'Azienda e l'abbonato è tenuto al pagamento di una tassa annua di noleggjo fissata come segue:

Diametro del contatore	Tassa annua	
13 mm	da fr. 25.20	a fr. 50.40
19 mm	da fr. 33.60	a fr. 67.20
25 mm	da fr. 42.--	a fr. 84.--
32 mm	da fr. 54.60	a fr. 109.20
38 mm	da fr. 84.--	a fr. 168.--
51 mm	da fr. 134.40	a fr. 268.80
65 mm	da fr. 168.--	a fr. 336.--

Per contatori di diametro superiore ai 65 mm o di tipo speciale la tassa annua di noleggjo sarà pari al 15 % del costo del contatore.

**Art. 9f)<sup>2</sup>**  
**Altri costi e loro determinazione**

<sup>1</sup>Il materiale utilizzato viene fatturato al prezzo di listino maggiorato del 30 % al massimo per coprire i costi generali.

<sup>2</sup>La manodopera è fatturata in base alle tariffe dell'Associazione padronale svizzera lattonieri e installatori (APSLI) con uno sconto massimo del 30 %.

**Art. 10<sup>1</sup>**  
**Condotte principali e di distribuzione**

<sup>1</sup>Le spese per la posa delle condotte principali sono di regola sopportate dall'Azienda.

<sup>2</sup>In casi particolari i singoli beneficiari/utenti possono essere chiamati a partecipare alle spese di posa per le condotte di distribuzione.

**Art. 11<sup>1</sup>**  
**Costi di raccordo**

I costi per l'esecuzione del raccordo alla rete di distribuzione sono a carico del proprietario del fondo.

**Art. 12<sup>1</sup>**  
**Della contabilità, cassa ,bilanci, destinazione utili**

<sup>1</sup>La gestione, l'amministrazione e la contabilità delle Aziende sono affidate al contabile delle Aziende.

<sup>2</sup>Il servizio di cassa delle Aziende è affidato a uno o più istituti di credito designati dal Municipio.

<sup>3</sup>Il servizio d'incasso delle tasse sarà effettuato direttamente dal servizio amministrativo delle Aziende.

<sup>4</sup>I conti delle Aziende saranno chiusi per il 31 dicembre di ogni anno.

<sup>5</sup>Gli eventuali utili dell'esercizio saranno destinati alla formazione di fondi di riserva per futuri investimenti inerenti all'attività dell'azienda.

Con l'entrata in vigore di questo regolamento sono abrogati i preesistenti regolamenti organici delle Aziende municipalizzate del Comune di Locarno, nonché tutte le disposizioni contrarie e incompatibili con il presente.

Adottato dal Consiglio Comunale il 19 ottobre 1981.

Approvato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino con risoluzione no. 1781 del 17 novembre 1981.

<sup>1</sup>Modifiche adottate dal Consiglio Comunale il 18 giugno 1990.

Approvate dal Dipartimento dell'Interno con risoluzione no. 130-RE-863 del 10 dicembre 1990.

<sup>2</sup>Modifiche adottate con risoluzione del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994.

Approvate dal Dipartimento delle istituzioni su delega del Consiglio di Stato con risoluzione no. 130-RE-3577 del 10 marzo 1995.